



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9815/2015 del 04/11/2015

Prot. n.280773/2015 del 04/11/2015
Fasc.9.3 / 2014 / 14

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 e per scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) mediante subirrigazione alla società ECOMETAL S.r.l. P.IVA 03835660964 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano in Via Caio Mario n. 43/17

IL DIRETTORE DEL SETTORE Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "*Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.

n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Richiamato il Decreto sindacale n. 94/2015 del 30 marzo 2015 con il quale sono stati confermati gli incarichi ai Dirigenti sino alla fine del mandato amministrativo;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;

Visti:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 " Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.", così come recepita dalla deliberazione deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la Delibera della Giunta Provinciale n. 135/2014;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “ Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “ Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).”;

Fatto presente che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all’art. 216 del d.lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-quater, il quale stabilisce che: “Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
 - a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
 - b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
 - c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
 - d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.”;
- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: “Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all’articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità

massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.”;

Vista la L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", che fa salve le competenze già attribuite alle Province dalle leggi statali e quindi conferma la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale e rimanda alla regolamentazione regionale la disciplina degli scarichi;

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 124, comma 7, attribuisce alle Province la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale e su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, facendo salva la disciplina regionale in vigore;

Visti i Regolamenti Regionali nn. 3 e 4 del 24 Marzo 2006 rispettivamente: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, e "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

Preso atto che la Società ECOMETAL S.r.l. con sede legale ed insediamento nel comune di Milano in Via Caio Mario n. 43/17 - ha presentato, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.P.R. 59/2013, Autorizzazione Unica Ambientale per scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche mediante subirrigazione al SUAP di Milano che l'ha trasmessa telematicamente in data alla Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, in qualità di autorità competente, in data 31/01/2014 con prot. CMMI n. 23525 unitamente alla seguente documentazione:

- Copia del documento di identità del titolare;
- Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza;
- Istanza settoriale per scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche mediante subirrigazione;
- Schede tecniche A.S.M.;
- Relazione tecnica;
- Planimetria;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Preso atto che con nota prot. CMMI n. 0040133 trasmessa in data 20/02/2014 la Città metropolitana di Milano, rilevato che l'Impresa risulta iscritta al Registro Recuperatori della Provincia di Milano al n. MI01576 a far data dal 6.08.2013 con scadenza 5.05.2018, ha chiesto documentazione integrativa con particolare attenzione dichiarazione in atto notorio (d.p.r. 445/2000) del legale rappresentante attestante che nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato e attestazione del versamento oneri istruttori per il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, per l'inserimento di tale titolo nell'Autorizzazione Unica Ambientale, a seguito della quale la società ha trasmesso in data 21/03/2014 con prot. CMMI n. 65114 la documentazione richiesta e in data 13/04/2015 con prot. CMMI n. 93368 la planimetria ;

Preso atto dell' istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell' art. 4 del D.P.R.

citato dalla quale risulta che:

1) con nota datata 15/04/2015 prot.n. 95584, il Settore Rifiuti e Bonifiche e AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni indicate nell'Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti" (art. 216 D.Lgs 152/06) datato 15/4/2015 prot. n. 95582, unito a formare parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla planimetria "*Tavola U - Disposizione funzionale delle aree e rete fognaria del centro - datata 24 marzo 2015*" e ha contestualmente evidenziato che:

- l'Impresa Ecometal S.r.l., già iscritta al Registro recuperatori ex art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 al n. MI01576 dal 6.05.2013, ha trasmesso in data 30.01.2014 (prot. prov.le. n. 23525), tramite il S.U.A.P. del Comune di Milano, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico mediante subirrigazione di acque reflue meteoriche di I e II pioggia;
 - l'Impresa Ecometal S.r.l. ha chiesto, con la suddetta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 del 30.01.2014, di ricomprendere in essa la comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06;
 - l'Impresa Ecometal S.r.l. ha trasmesso, in data 21.03.2014 e 13.04.2015 (rispettivamente prot. gen. n. 65114 e n. 93368) documentazione integrativa;
 - l'Impresa Ecometal S.r.l., per l'insediamento di Milano - Via Caio Mario n. 43/17, è in possesso di contratto di locazione stipulato in data 24.03.2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 30.03.2006 al n. 2459 - Serie 3;
 - le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;
 - l'area sulla quale insiste l'insediamento dell'Impresa Ecometal S.r.l., nel quale viene svolta attività di gestione rifiuti, è individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Milano in "Tessuto Urbano Consolidato, definito in ambito di Recente Formazione", come disciplinato dalle NtA del Piano delle Regole, artt. 16 e 17. L'area risulta in prossimità del perimetro del parco Agricolo Sud Milano. Non risulta sottoposta ai vincoli di cui al r.d.l. 3267/23, al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile), al d.lgs. 42/2004 ed al Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, così come emerge dall'attestazione rilasciata dal Comune di Milano in data 22.07.2013 (prot. prov.le n. 187620);
 - relativamente a quanto stabilito dalla regolamentazione regionale (d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009) e dal P.P.G.R. della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, ancora vigenti alla data di presentazione dell'istanza, relativamente ai criteri localizzativi per gli impianti di gestione rifiuti, era stabilito, per quelli già autorizzati siti in aree escludenti, che: "*... Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili.*";
 - l'Impresa Ecometal S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 13.04.2015 (prot. gen. n. 93368) ha presentato l'elaborato grafico "*Tavola U - Disposizione funzionale delle aree e rete fognaria del centro - datata 24 marzo 2015*";
- l'Impresa Ecometal S.r.l. in data 21.03.2014 (prot. prov.le n. 65114) ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di

gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Deliberazione della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014;

- determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € **40.641,59.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Ecometal S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 701 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 12.381,07.= (*)
Recupero (R3, R4) di 12.200 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 28.260,52.=
Totale	€ 40.641,59.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;
- che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
 - iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
- qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11

luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

2) con nota datata 26/02/2014 prot. n. 44488 il Settore Risorse Idriche e attività estrattive ha espresso parere favorevole all'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia mediante subirrigazione alle condizioni indicate nell'Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" prot. n. 44488;

Dato atto che la Società Ecometal S.r.l. ha:

- trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Deliberazione della Giunta della Provincia di Milano n. 135/2014 e degli oneri istruttori inerenti il rilascio del titolo abilitativo per gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione, con versamento effettuato in data 28/01/2014, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108/2012, Atti n.27919/5.3/2011/9;
- trasmesso tramite il SUAP in data 4/11/2015 con prot. CMMI 0280105 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e dei suoi allegati a seguito di richiesta inoltrata in data 08/07/2015 con prot. CMMI n. 175272;

Richiamate le prescrizioni contenute negli allegati tecnici: Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti" datato 15/4/2015 prot. n. 95582 e Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" prot. n. 44488, che unitamente alla planimetria "Tavola U - Disposizione funzionale delle aree e rete fognaria del centro - datata 24 marzo 2015" formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

-la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) è che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;

- la deliberazione di Giunta del 30/9/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. n. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la "Prima variazione al PEG 2014" ed in particolare l'obiettivo n. 13711;

- il Decreto Rep.Gen.2/2015 del 8/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitan di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Peg 2015, che sarà successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della della Relazione Previsionale e Programmatica nonché del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

1) il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 e per scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) mediante subirrigazione alla Società ECOMETAL S.r.l. con sede legale ed insediamento nel comune di Milano in Via Caio Mario n. 43/17 alle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati tecnici: Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti" datato 15/4/2015 prot. n. 95582 e Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" prot. n. 44488, che unitamente alla planimetria "Tavola U - Disposizione funzionale delle aree e rete fognaria del centro - datata 24 marzo 2015" formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

- 1.1 l'Impresa Ecometal S.r.l. con sede legale in Milano - Via Caio Mario n. 43/17 è autorizzata ad esercitare, presso l'insediamento di Milano (MI) - Via Caio Mario n. 43/17, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 - iscrizione n. MI01576 al Registro delle Imprese che recuperano rifiuti;
- 1.2 l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "Tavola U - Disposizione funzionale delle aree e rete fognaria del centro - datata 24 marzo 2015" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- 1.3 la garanzia finanziaria che l'Impresa Ecometal S.r.l. dovrà versare a favore della

Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 40.461,59.=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 701 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 12.381,07.= (*)
Recupero (R3, R4) di 12.200 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 28.260,52.=
Totale	€ 40.641,59.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 1.4 la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 1.5 l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 1.6 le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- 1.7 novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;
- 1.8 la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- 1.9 l'Impresa, qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater* dell'art. 216 del d.lgs 152/06, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- 1.10 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
 - 1.11 l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
 - 1.12 come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;
 - 1.13 sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.
- 2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. di Milano del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Città Metropolitana di Milano, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
 - 3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal rilascio da parte del S.U.A.P.;
 - 4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
 - 5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano e dalla Città Metropolitana di Milano;
 - 6) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. di Milano per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica Ambientale alla richiedente Società ECOMETAL S.r.l. con sede legale ed insediamento nel comune di Milano in Via Caio Mario n. 43/17;

7) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti A.U.A.";

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

10) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

*Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa

tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 19 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e n.3 marche da bollo da Euro 1,00 per gli allegati tecnici contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie: 01140904366812, 01140904366776, 01140904366787 e 01140904366799.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'Istruttoria: il Responsabile del procedimento
Pratica trattata da: Maria Rita Zanini

Data 09/11/2015

S.U.A.P. del Comune di Milano
a.a.suapmilano@pec.it

Protocollo 284035 fasc. 9.3\2014\14

Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 e per scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) mediante subirrigazione alla società ECOMETAL S.r.l. P.IVA 03835660964 con sede legale ed insediamento nel comune di Milano in Via Caio Mario n. 43/17 – Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante.

Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data di rilascio del provvedimento alla scrivente autorità all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it nonché e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

*Il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 9815/2015 del 05/11/2015.
2. Allegato Tecnico Emissioni Idriche (Prot. n. 44488 del 26/02/2014).
3. Allegato Tecnico Rifiuti 216 (Prot. n. 95582 del 15/04/2015).
4. Rifiuti 216 Planimetria (Prot. n. 30167 del 09/02/2015).

Settore monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali

C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano - Tel: 027740.6204 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Bono, tel: 02 7740.3790 , email: g.bono@cittametropolitana.mi.it

Pratica trattata da: Alessandra Minuti, tel: 02 7740.5976, email: a.minuti@cittametropolitana.mi.it